

Lamentele dei dipendenti e rappresentanza sindacale

A seguito dell'accordo per gli sportellisti (CUP- CASSA - URP - SAUB) abbiamo ricevuto diverse lamentele dai dipendenti, in buona parte da personale che svolge le proprie funzioni a contatto con il pubblico, vedi le segreterie dei laboratori o delle radiologie, ma anche dal personale delle portinerie.

Non sono mancate segnalazioni di malcontento nemmeno dal personale che è inserito e beneficerà dell'accordo firmato.

Infatti, buona parte di questi lavoratori già si trovano nella graduatoria per assistente amministrativo tuttora valida perché prorogata su richiesta sindacale, però sulla base di questo accordo dovranno ripetere la selezione. Quale gratificazione dopo tanti anni di lavoro!!!

A nulla è valso il tentativo in contrattazione fatto dai rappresentanti della UIL di evidenziare alle altre Organizzazioni sindacali e all'Amministrazione che era un accordo limitativo, che riconosceva solo ad una parte di dipendenti che svolgono la loro attività in front office il beneficio.

Il risultato non è ancora visibile, in quanto nella nostra Azienda gli accordi si fanno, ma poi per essere onorati passano mesi ed intanto le discussioni e i malcontenti fra i dipendenti crescono.

Nel frattempo la CGIL di Modena non trova di meglio da fare che diffondere comunicati con i numeri degli eletti alle RSU del 2001, dove si evidenzia che hanno la maggioranza assoluta ma sottacendo che la presenza in delegazione trattante è spessissimo poco meno del 25 per cento dei loro eletti, con numerosi componenti mai visti una volta nel giro di tre anni!!!

Allora può essere legittimo chiedersi perchè mai temano tanto le altre organizzazioni sindacali o alcuni componenti RSU.

Perché fare un regolamento se sono già maggioranza? Forse per mettere la "museruola" a chi non condivide le loro idee?

Le Confederazioni Sindacali sono unitarie solo quando fa comodo alla CGIL?

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Infermieri professionali e personale non medico La circolare INPDAP del 22 giugno 2004

OGGETTO: A) Prestazioni aggiuntive degli infermieri professionali dipendenti, svolte ai sensi dell'art.1 della legge n.1/2002. B) Prestazioni aggiuntive del personale non medico per attività di supporto alla libera professione intramuraria. Nuova disciplina previdenziale e regolarizzazione contributiva.

- 1) **Premessa.** Il decreto legge 12 novembre 2001 n.402, convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 2002 n.1, nel dettare disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, ha previsto, all'articolo 1, comma 2, che le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare, non oltre il 31.12.2003, agli infermieri dipendenti, prestazioni orarie aggiuntive rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza, rese al di fuori dell'impegno di servizio. Tali prestazioni, come precisato dalla citata legge di conversione (art.1, allegato unico), vengono svolte in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese presso l'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi. Si aggiunge, in merito, che una proroga dei termini al 31 dicembre 2004 della disposizione di cui all'art.1, comma 2, del decreto legge 402/2001, convertito con modificazioni nella legge n.1/2002 è stata prevista dall'art.16 del decreto legge 24 dicembre 2003 n.355, convertito nella legge 27 febbraio 2004 n.47.
- 2) Sull'argomento, l'Istituto ha emanato le informative n.19 del 8 ottobre 2002 e n.24 del 30 giugno 2003, con le quali le prestazioni aggiuntive in argomento sono state ricondotte alla tipologia reddituale dei redditi assimilati a lavoro dipendente, disciplinati dal vigente articolo 50 (ex art.47) del D.P.R. n.917/86 (T.U.I.R.) e quindi sono state ritenute assoggettabili a contribuzione previdenziale in favore della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza degli Infermieri professionali (IPASVI). Tale interpretazione era stata, peraltro, condivisa dal Ministero del Lavoro con nota protocollo n.9/PP/80366/INF.Q.3 del 9 maggio 2003. Inoltre, con l'informativa n.29 del 17 luglio 2003 i compensi per prestazioni aggiuntive rese dal personale non medico a supporto della libera

professione medica intramuraria (cfr. punto B di cui all'oggetto), sono stati, in analogia, considerati rientranti nella medesima tipologia reddituale di cui al vigente art.50 (ex art.47) citato e non soggetti quindi a contribuzione nei riguardi di questa gestione.



2) Riconoscimento dell'obbligo contributivo.

A seguito di perplessità sorte in ordine agli orientamenti assunti, questo Istituto ha sospeso, con l'informativa n.41 del 16 ottobre 2003, le direttive contenute nelle informative precedentemente emanate ed ha chiesto al Ministero del Lavoro un approfondimento sulla quiescibilità dei compensi corrisposti per le prestazioni lavorative indicate in oggetto e, in particolare, sull'esatta portata della norma di cui all'art.1, comma 2, del citato decreto legge n. 402/01, come modificato dall'art.1 della summenzionata legge n.1/2002.

A riscontro della richiesta, con nota 8-9-P-P-70396-P.B.L.72 del 9 marzo 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - a seguito di intese raggiunte con il Ministero dell'Economia, con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con l'ARAN - dopo aver rilevato l'ambiguità delle disposizioni in esame, ha dichiarato non più coerenti al quadro normativo le indicazioni inizialmente fornite da questo Istituto, facenti riferimento ad un assoggettamento in favore dell'IPASVI dei compensi attribuiti al personale infermieristico ai sensi degli articoli richiamati, ed ha concluso ritenendoli, invece, assoggettati ad obbligazione contributiva in favore dell'INPDAP.

Nel prendere atto del parere pervenuto, questa Gestione, a rettifica dell'orientamento già espresso e nell'intento di garantire un'omogeneità di trattamento, ritiene parimenti assoggettabili all'obbligo contributivo, in quanto redditi da lavoro dipendente, i compensi corrisposti per prestazioni aggiuntive rese dal personale non medico per attività di supporto alla libera professione intramuraria.

3) Regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva.

In considerazione di quanto sopra esposto, si invitano le Amministrazioni e gli Enti interessati a prendere contatti con le Sedi INPDAP provinciali per gli adempimenti connessi al riconoscimento, ai soli fini pensionistici, dell'obbligo contributivo sopra definito ed alla conseguente

regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva, riguardante i compensi già corrisposti.

Il recupero dell'intera contribuzione dovuta ovvero degli importi differenziali, derivanti dall'applicazione di maggiori aliquote dovute all'INPDAP rispetto a quanto già versato allo stesso titolo all'IPASVI, avverrà senza interessi di mora e aggravio di sanzioni e secondo le modalità di seguito indicate.

3.a) Modalità per l'Ente datore di lavoro

Ai fini della regolarizzazione della posizione iscrittiva gli Enti interessati dovranno preliminarmente compilare i modelli di sistemazione contributiva allegati e disponibili in Internet al sito www.inpdap.gov.it alla sezione "contributi". Detti modelli potranno essere inviati alle Sedi provinciali o territoriali competenti con le medesime modalità con cui viene trasmessa la dichiarazione dei versamenti dei contributi mensili (allegato di cui alla circolare 1/2002).

⑩ Versamento IPASVI

Ogni Ente provvederà a compilare il modello allegato MOD. 1/SC INPDAP/IPASVI, evidenziando nello stesso i dati anagrafici dell'iscritto, l'anno e il periodo di servizio, la retribuzione riferita ai compensi percepiti, il contributo versato all'IPASVI e la percentuale di aliquota presa a base per il calcolo del contributo, nonché l'importo da versare all'INPDAP, dato dalla differenza tra il contributo versato e il totale dei contributi da versare a questo Istituto sulla base dell'aliquota vigente (23,80 a carico dell'Ente + 8,55 a carico dell'iscritto + 0,35, sempre a carico dell'iscritto, da destinare al fondo credito). [Esempio: retribuzione €1.000,00 – aliquota applicata nei confronti del preesistente regime pensionistico 12 % = € 120,00. Aliquota INPDAP complessiva 32,70 – contributo INPDAP pari ad € 327,00. Importo differenziale da evidenziare nel prospetto e versare ad INPDAP a cura dell'Ente datore di lavoro pari ad € 207,00].

⑩ Nessun versamento contributivo

Ogni Ente provvederà a compilare il modello allegato MOD. 1/SC MANCATO V E R S A M E N T O , evidenziando nello stesso i dati anagrafici dell'iscritto, l'anno e il periodo di servizio, la retribuzione riferita ai compensi percepiti e l'intero importo da versare all'INPDAP sulla base dell'aliquota vigente (23,80 a carico dell'Ente + 8,55 a carico dell'iscritto + 0,35, sempre a carico dell'iscritto, da destinare al fondo credito).

Versamento dei contributi.

Il pagamento dei contributi dovrà quindi avvenire secondo le consuete modalità, utilizzando la distinta dei versamenti (all.2 – circ.1) via internet: -Per gli anni 2002 e 2003 sarà utilizzato un modello per ogni anno, con l'indicazione, nel quadro periodo precedente, dell'anno di regolarizzazione, del numero degli iscritti interessati e dell'importo dei contributi che si versano; -Per l'anno 2004 il pagamento sarà effettuato indicando, nel quadro periodo corrente del predetto modello, le medesime informazioni di cui al precedente punto.

3.b) Modalità per gli Uffici Provinciali e Territoriali

Gli Uffici INPDAP, in conformità a quanto sopra specificato, acquisiti i modelli presentati dagli Enti, dovranno comunicare all'Uff. IV della Direzione Centrale Entrate il totale dei contributi da richiedere all'IPASVI e provvedere alla variazione della posizione assicurativa dei diretti interessati sulla base dei dati retributivi acquisiti con i sopraindicati modelli. Detta variazione, dovrà opportunamente essere effettuata solo a seguito del caricamento in Banca Dati delle denunce contributive relative agli interessati per gli anni di cui trattasi.

Tutte le notizie su contratti nazionali e decentrati della sanità sul sito www.rsu.135.it

3.c) Modalità per l'IPASVI

L'IPASVI presso il quale sono affluiti i contributi, dopo aver ricevuto comunicazione da parte di questo Istituto in merito all'importo da trasferire, provvederà al versamento a livello centrale sul conto corrente infruttifero n. 29821, intestato all'INPDAP gestione ex CPDEL, acceso presso la Te-

soreria Centrale della Banca d'Italia, con l'indicazione della causale "contributi per compensi a personale non medico".

La Direzione Centrale delle Entrate è a disposizione per qualsiasi chiarimento all'indirizzo di posta elettronica dcecDIRGEN@inpdap.gov.it.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi MARCHIONE)

GLI SPRECHI NELLA SANITA'

Se il contenimento del denaro pubblico è un problema da risolvere per lo Stato Italiano non sembra ci siano problemi in questo senso per la sanità modenese.

Non si spiegherebbe altrimenti la scelta dell'Azienda USL di Modena di delegare ad un giovane professionista esterno il tema delle relazioni sindacali, ed al contempo accettare il trasferimento sempre presso l'Azienda USL di un noto dirigente del Comune di Modena.

Viene da chiedersi allora a cosa servano i tanti dirigenti di cui l'Azienda dispone e per i quali la stessa ha indetto concorsi specifici con spreco quindi di tempo e di denaro (sempre pubblico ndr)

Già qualche mese or sono l'Azienda accettò dalla Regione l'ennesimo trasferimento di un altro noto dirigente della sanità che andò a rimpinguare le già abbondanti file della classe dirigenziale sanitaria modenese.

Che l'Azienda abbia un posto per tutti i dirigenti che ne fanno richiesta è già dimostrato come è esplicito il fatto che tutti vengano pagati con i soldi dei cittadini, sottraendo risorse al sistema sanità, e tutto mentre sul terreno languono problemi di ben altra consistenza quali la cronica assenza di figure assistenziali (per cui ogni estate si va in emergenza infermieristica) o l'alienazione vissuta dagli amministrativi bistrattati dai sanitari e dimenticati dagli stessi dirigenti; basti pensare che nella sola Azienda USL nell'anno 2003 i lavoratori del comparto hanno fatto oltre 300.000 (trecentomila) ore di lavoro straordinario.....

Probabilmente è tutto sotto controllo se anche i Revisori dei Conti, nell'analisi di tutti questi atti non esprimono pareri negativi nè chiedono chiarimenti ulteriori, almeno per quanto ci è dato di sapere.

Tutto va bene e speriamo che continui così!!!!!!

INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Sentenza della terza sezione della Corte dei Conti

E intanto è utile rammentare che con sentenza n. 210 del 29 marzo 2004 la terza Sezione della Corte dei Conti seguendo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, ha dichiarato illegittima l'assegnazione di incarichi a professionisti esterni alle pubbliche amministrazioni, qualora gli stessi possano essere svolti da personale interno.

In particolare si rappresenta che il giudice di I° grado aveva ribadito il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, devono avvalersi dei propri organi ed uffici e solo in casi eccezionali (mancanza di personale qualificato idoneo, situazioni eccezionali non fronteggiabili con il personale interno, ect.), possono ricorrere a personale esterno.

Anche la terza sezione della Corte dei Conti ribadisce il principio, ritenendo che nel caso di specie non vi fosse stato alcun tentativo da parte dell'amministrazione di individuare se fra il personale in servizio presso l'ente vi fosse qualcuno in grado di svolgere quel tipo di attività.

Di qui il riconoscimento della colpa grave e conseguente responsabilità anche contabile riscontrata nella condotta del direttore generale dell'ente.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, pertanto, ha adottato la circolare n. 4 del 15 luglio 2004, contenente una serie di indicazioni e precisazioni relative ai rapporti di collaborazione coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni rivolte soprattutto a contenere il ricorso e l'utilizzo improprio di tale istituto.

MENSA

un diritto negato

Il giorno 27 agosto siamo stati informati, come dipendenti, che dal giorno 30 agosto il bar interno all'ospedale di Mirandola sarebbe rimasto chiuso per il fallimento della ditta CO.RI.MA. che aveva vinto l'appalto.

Questo ha privato i dipendenti, in alcuni giorni della settimana e per alcune tipologie di turni, del diritto di usufruire del servizio alternativo della mensa.

La UIL FPL ha immediatamente scritto e richiesto all'Azienda di attivarsi per trovare una soluzione al problema cercando locali alternativi, arrivando a proporre, anche ieri - 2/9- alla delegazione trattante dell'Azienda USL, di rimborsare il controvalore del buono alla presentazione dello scontrino fiscale per quei dipendenti che, causa degli orari di lavoro e non trovando locali convenzionati aperti, perdevano questo diritto.

Per risposta l'Azienda in data 1 settembre per posta elettronica ci rispondeva:

"E' pervenuta la formale conferma da parte della ditta Dorando (3° classificata nella gara precedente) della propria disponibilità a subentrare alla ditta CO.RI.MA. nella gestione del bar in oggetto (il 2° classificato, ditta Pirini Moreno, ha rinunciato). Abbiamo immediatamente adottato l'atto di subentro (decisione n. 344 del 31/8/2004); formalmente il subentro parte da oggi (con pagamento dei canoni da parte della ditta dal 1° settembre); la ripresa del funzionamento effettivo del bar richiede ancora qualche giorno di tempo."

È evidente che all'Azienda non interessa molto che i suoi dipendenti abbiano o meno la possibilità di usufruire del servizio alternativo di mensa, anche questo alla fine si trasforma in un risparmio!!!

Sappiamo che anche in altre realtà aziendali ci sono dei problemi e cogliamo quindi l'occasione per invitare tutti i dipendenti a segnalarci gli eventuali disagi legati all'utilizzo di questo servizio, anche perché a dicembre scadrà l'appalto generale e, per cercare di migliorarlo, è utile conoscere le problematiche.